

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 699

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BENOCCI, BARDELLI, TOGNONI, GUERRINI RODOLFO, BONIFAZI,  
BASTIANELLI, CIANCA, VENTUROLI**

*Presentata il 19 novembre 1968*

Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge n. 77 del 3 febbraio 1963, sono state emanate disposizioni in materia di integrazione guadagni in favore degli operai dipendenti da aziende industriali operanti nel settore dell'edilizia.

Si tratta in sostanza di un provvedimento con il quale, giustamente, è stata stabilita una integrazione ai guadagni degli operai edili quando questi, per effetto delle intemperie stagionali, o comunque per cause non dipendenti dalla loro volontà, né da quella dei datori di lavoro, sono costretti a ridurre le ore di lavoro o a cessare periodicamente la loro attività.

L'esperienza non ha mancato di mettere in luce gli aspetti positivi della legge ricordata, insieme però ai suoi difetti, alle sue lacune, alle quali si vuole appunto rimediare con la presente proposta di legge che ci onoriamo sottoporre alla vostra attenzione.

La lacuna fondamentale della legge n. 77 del 3 febbraio 1963, è quella che esclude dai suoi benefici una larga parte degli stessi lavoratori edili. Infatti, con essa si è creata una cassa integrazione della quale beneficiano solo i lavoratori edili dipendenti da aziende « industriali », e ne risultano esclusi i lavoratori edili dipendenti da aziende « artigiane ». Ci troviamo di fronte, quindi, a

una situazione nella quale dei lavoratori che esplicano la loro attività in un medesimo settore hanno dei trattamenti diversi, a seconda che nello svolgimento del loro lavoro siano dipendenti da aziende industriali o da aziende artigiane.

Si tratta, come è facile vedere, di una obiettiva ingiustizia ai danni di molte migliaia di lavoratori edili dipendenti da aziende artigiane. Si pensi che in qualche provincia italiana circa il 50 per cento degli operai edili dipendono da imprese artigianali — derivata dal fatto che la legge n. 77 del 3 febbraio 1963 esclude le aziende artigiane dal pagamento dell'1 per cento sul massimale giornaliero di lire 2.500 —, obbligandole però di fatto a sopportare oneri ben maggiori allorché si assoggettano ad intervenire direttamente pagando ai propri dipendenti l'equivalente dell'integrazione salariale per evitare discussioni e litigi, e soprattutto per impedire la fuga dei propri dipendenti verso le aziende industriali. Cioché, la esclusione dal pagamento dell'1 per cento, lungi dal costituire un beneficio per le aziende artigiane, si dimostra nei fatti assai dannosa, non solo per gli operai, ma per esse stesse.

Per questi motivi fondamentali non sono mancate le richieste tese alla modificazione

della legge n. 77 del 3 febbraio 1963, per estendere i suoi benefici anche agli operai dipendenti da aziende artigiane, avanzate dai lavoratori e dalle loro organizzazioni sindacali, ma anche da parte delle stesse aziende artigiane e dalle loro organizzazioni di categoria, come ci dimostrano le stesse de-

cisioni che in materia sono state prese il 16 giugno 1968 dal Comitato direttivo della Federazione nazionale artigiani dell'edilizia (FNAE).

Per queste ragioni sottoponiamo alla vostra comprensione la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

### ART. 2.

Alle aziende artigiane operanti nel campo dell'edilizia e affini si applicano le medesime norme di cui all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in materia di contribuzioni in favore della Cassa integrazione guadagni.

### ART. 3.

Della Commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fanno parte anche 3 rappresentanti delle aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini e 3 rappresentanti degli operai dipendenti dalle aziende suddette, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria.

### ART. 4.

Della Commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fanno parte anche 3 rappresentanti delle aziende artigiane operanti nel settore della edilizia ed affini e 3 rappresentanti degli operai dipendenti dalle aziende suddette, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

### ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.